

## **CORRIERE DEL TICINO 28.5.2004, Economia p. 51**

**LA COOPERAZIONE PER FRODE DOGANALE RIGUARDERÀ I REATI CON UNA SOGLIA DEL DANNO PATRIMONIALE SUPERIORE A 25 MILA EURO**

### **BILATERALI-BIS: COOPERAZIONE FISCALE E DOGANALE**

**A Bruxelles non si è in realtà firmato alcun accordo ma solo una dichiarazione d'intenti**

Paolo Bernasconi, Avvocato a Lugano, Professore all'Università di San Gallo

— Il segreto bancario svizzero rimarrà incolume anche durante la pluriennale traversata attraverso gli scogli dei Bilaterali bis più rilevanti, ossia la Direttiva sulla tassazione del risparmio, l'adesione agli Accordi di Schengen nonché il nuovo Accordo di cooperazione contro la frode fiscale e doganale? La risposta dipende dall'ampiezza delle eccezioni concesse alle autorità giudiziarie e fiscali dell'UE nonché dal numero e dall'importanza patrimoniale dei casi in cui tali eccezioni troveranno applicazione in futuro. L'art. 47 della Legge sulle banche rimarrà intatto, ma semplicemente per il fatto che il suo quarto capoverso prevede che gli obblighi di fornire informazioni e testimonianze alle autorità svizzere, che agiscono nell'ambito di procedure svizzere oppure nell'interesse di procedure straniere, devono essere previsti da norme di legge federale o cantonale. Fra tali norme federali rientrano ovviamente anche i suddetti futuri Accordi bilaterali. L'Accordo riguardante la Direttiva UE sulla tassazione del risparmio prevede la trasmissione di informazioni all'autorità fiscale straniera esclusivamente nel caso in cui il contribuente interessato autorizzi la sua banca, oppure nel caso in cui questi intenda usufruire dei benefici previsti dalle Convenzioni contro la doppia imposizione con Paesi membri dell'UE, nelle quali la Svizzera si è impegnata ad inserire una clausola a favore dello scambio di informazioni fra autorità fiscali per frode fiscale oppure infrazioni simili, le cosiddette « the like » definite nell'art. 10 dell'Accordo bilaterale 2004/0027. Per contro, l'adesione agli Accordi di Schengen e l'Accordo in favore della cooperazione contro la frode fiscale e doganale comportano obblighi da parte delle autorità svizzere giudiziarie e fiscali che devono essere applicati anche mediante misure coercitive nei confronti di clienti di banche, come per esempio l'interrogatorio di testimoni ed il sequestro di documenti, indipendentemente dalla nazionalità delle persone che sono accusate oppure che sono tenute a fornire informazioni o documenti. Ma attenzione: una valutazione è ancora azzardata, poiché il 19.5.2004, a Bruxelles, non è stato firmato nessun Accordo. Infatti, proprio in questi settori altamente sensibili, ci si è limitati ad una dichiarazione di intenti, rimanendo infatti ancora da superare alcuni ostacoli (« a few important questions ») prima di firmare gli Accordi suddetti, riguardo ai quali per ora si è soltanto concordato il contenuto di alcune direttive per gli imminenti negoziati conclusivi.

### **COOPERAZIONE SVIZZERA IN BASE AGLI ACCORDI DI SCHENGEN**

Associandosi alla cooperazione internazionale nel settore della sicurezza, che si basa sugli Accordi di Schengen, la Svizzera ha accettato anche tutte le relative norme riguardanti la cooperazione fra autorità giudiziarie a favore di procedimenti penali avviati nei Paesi membri dell'UE per il perseguimento di reati punibili con una pena privativa della libertà di almeno sei mesi, in conformità dell'art. 51 del Trattato per l'esecuzione degli Accordi di Schengen del 14.6.1985. Fin qui nessuna novità, anche se fra questi reati è compresa anche la frode fiscale e doganale. Infatti, questo tipo di cooperazione è già previsto dalla Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale ( LAIMP) sin dal 1.1.1983, per cui non sono da prevedere sorprese interpretative, anche se la giurisprudenza federale, in applicazione dell'art. 3 cpv. 3 seconda frase LAIMP, è sempre più estensiva, fino a comprendervi anche la frode conosciuta come « carousel à la TVA » (STF 21.5.2002). Per contro, è esclusa ogni cooperazione riguardante l'evasione fiscale, dal momento che, secondo il diritto svizzero, non è punibile con pene detentive e quindi non rientra nella categoria dei reati punibili con almeno sei mesi di carcere. Secondo gli accordi del 19 maggio scorso si è confermato che, se in futuro gli Accordi di Schengen dovessero estendersi anche alla cooperazione sull'evasione fiscale, la Svizzera potrà ancora pronunciarsi.

## COOPERAZIONE SVIZZERA A TUTELA DELL'ERARIO UE

Grandi novità prevede invece l'Accordo riguardante la cooperazione in favore di procedimenti avviati nei Paesi UE per frode e violazioni simili in danno dell'erario dell'UE. Poiché questo Accordo non è ancora stato firmato, ci si deve limitare alla lettura dell'Annesso A delle Conclusioni sottoscritte in occasione del summit del 19.5.2004. Ogni anno l'erario dell'UE subisce danni per centinaia di milioni di Euro a causa di frodi fiscali e doganali nonché nel settore dei sussidi, tanto è vero che ha considerevolmente rafforzato le competenze della sua unità antifrode (OLAF). Spesso da Bruxelles ci si è lamentati poiché tali frodi vengono commesse utilizzando società bucalettere off-shore che dispongono di un conto bancario in territorio svizzero, talvolta utilizzato anche per occultare il provento di questi reati. Ecco la ragione per cui da parte svizzera si è dovuta soddisfare questa esigenza sempre più pressante mediante un Accordo a sé stante, che introduce e potenzia la cooperazione fra autorità giudiziarie e amministrative, ossia fiscali o doganali, a favore di procedimenti avviati per infrazioni riguardanti dazi doganali, la fiscalità indiretta, l'imposta sul maggior valore, le imposte sui consumi, nel commercio delle merci (tabacchi lavorati, oli minerali, alcol) come pure dei servizi, oppure per il perseguimento di reati nell'ambito degli appalti pubblici e delle sovvenzioni, e ciò indipendentemente dal fatto che tali merci e servizi abbiano o abbiano avuto una relazione con il territorio svizzero. La cooperazione (compresa l'estradizione) non avrà luogo per i reati bagatella, ossia quando la soglia del danno patrimoniale è inferiore a 25.000 Euro. Per esempio nel caso di un'infrazione all'IVA del 20%, il valore della merce o dei servizi imponibili dovrebbe essere stato diminuito illegalmente di più di CHF 230.000. Si tratta comunque di una soglia molto bassa, per cui i casi di applicazione potrebbero essere numerosi. Continuerà a valere il cosiddetto principio di specialità, in forza del quale i mezzi di prova trasmessi all'UE non potranno essere utilizzati nell'ambito di procedimenti riguardanti la sottrazione delle imposte dirette. Vale inoltre il principio di non retroattività, per cui la cooperazione concerne esclusivamente le infrazioni commesse dopo il decorso di 6 mesi dalla firma del Trattato. Infine, varrà il principio di equivalenza, secondo il quale nell'esecuzione delle domande di assistenza provenienti dall'UE, le autorità svizzere metteranno a disposizione – come già finora da molti anni – tutti gli strumenti coercitivi applicabili nell'interesse di un procedimento penale svizzero, ossia, in particolare, il sequestro di documenti e di averi patrimoniali, l'interrogatorio dei testimoni, l'ispezione di conti bancari e simili. In considerazione della complessità degli aspetti di carattere fiscale e doganale, c'è da auspicare che si faccia ricorso, più frequentemente di oggi, alla possibilità (già prevista dall'art. 24 cpv. 3 dell'Ordinanza di applicazione della LAIMP) di richiedere un parere legale all'Amministrazione federale delle contribuzioni prima di procedere all'esecuzione di rogatorie in questa materia. Anzi, poiché la stessa Amministrazione federale delle contribuzioni già dispone di una sezione specializzata per le inchieste comprendenti anche indagini di carattere bancario, proprio questa autorità disporrebbe dello specifico know how spesso superiore a quello delle autorità giudiziarie penali.

(2. - Continua)

**È esclusa ogni cooperazione internazionale riguardante l'evasione fiscale**